

**ALLEGATO al Verbale dell'Assemblea Straordinaria
dell'Associazione Ayiti Cheri Italia - APS – ETS
adottato il 06/02/2026**

**STATUTO
della “ASSOCIAZIONE AYITI CHERI ITALIA – APS – ETS”**

Premessa

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione di Promozione Sociale denominata “ASSOCIAZIONE AYITI CHERI ITALIA – APS – ETS”, di seguito anche semplicemente “Associazione”.

Articolo 1 – Denominazione e sede

L'Associazione assume la denominazione “ASSOCIAZIONE AYITI CHERI ITALIA – APS – ETS”. Essa ha sede legale in Firenze (FI), Via Pierluigi da Palestrina n. 27. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative o delegazioni, in Italia e all'estero, senza necessità di modifica statutaria.

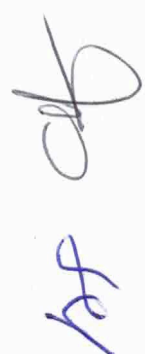
Articolo 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per disposizione dell'Autorità competente.

Articolo 3 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, essa si propone di promuovere e sostenere iniziative in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo, volte ad alleviare condizioni di disagio, favorire l'accesso all'educazione, alla salute e alla protezione sociale.

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, esercita in via esclusiva o principale



le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi della legge n. 328/2000;
- cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale (lett. e);
- educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d);
- beneficenza, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a persone svantaggiate (lett. a);
- promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva (lett. g).

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, nei limiti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, nonché attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, su domanda dell'interessato.

La qualità di socio è a tempo indeterminato e non può essere temporanea. Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletto negli organi sociali. Ciascun socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dall'entità della quota associativa versata.

Inoltre, i soci hanno il diritto di esaminare, in qualsiasi momento, i libri sociali e la documentazione contabile dell'Associazione, come previsto dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi. Essi sono tenuti al versamento della quota annuale determinata dall'Assemblea. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per inadempimento agli obblighi statutari.

Articolo 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se nominato ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione è effettuata con avviso scritto almeno otto giorni prima della data fissata, con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la ricezione. Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa la partecipazione a distanza mediante strumenti telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti. I soci possono farsi rappresentare per delega da altri soci.

L'Assemblea dei soci ha competenza esclusiva e inderogabile nelle materie indicate dall'articolo 25 del Codice del Terzo Settore, tra cui:

- a) l'approvazione e le modifiche dello statuto;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- c) la nomina e la revoca degli organi dell'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto;
- d) le deliberazioni relative alla fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto di voto (quorum costitutivo). Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati (quorum deliberativo).

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra i soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Tutte le cariche sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio provvede alla gestione ordinaria e straordinaria, predispone il bilancio annuale e la relazione sulle attività svolte, e delibera sull'ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo, è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione avviene mediante avviso scritto recante:

- a) la data, l'ora e il luogo della riunione;
- b) l'ordine del giorno dettagliato;
- c) modalità di partecipazione a distanza mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci con un preavviso di almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovrintende al buon andamento dell'Associazione.

Articolo 10 – Organo di controllo

Qualora l'Associazione superi i limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Articolo 11 – Bilancio e rendicontazione

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale, che è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo. Il bilancio è redatto in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e depositato presso il RUNTS entro i termini di legge.

Articolo 12 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, proventi da attività diverse e raccolte fondi.

Le risorse economiche dell'Associazione, comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 13 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e al D. Lgs. 117/2017.

Handwritten signature in blue ink:
Carlo Fossarelli

